



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
PROVINCIA DI SONDRIO

PIANO REGOLATORE
DELL'ILLUMINAZIONE
COMUNALE

Descrizione Elaborato

Riferimenti bibliografici

<i>Elaborato</i>	<i>Data</i>	aprile 2015
	<i>Commessa</i>	X1523.1568
	<i>Scala</i>	---
	<i>Revisione</i>	00
A 4		

Il tecnico incaricato





COMUNE di ALBAREDO PER SAN MARCO

Provincia di Sondrio

Via S. Marco, 24 – 23010 Albaredo Per San Marco (SO)

INDICE

1.	L.R. DEL 27 MARZO 2000, N. 17.....	2
2.	D.G.R. 20 SETTEMBRE 2001, N. 7/6162	3
3.	L.R. DEL 21 DICEMBRE 2004, N. 38	4



COMUNE di ALBAREDO PER SAN MARCO

Provincia di Sondrio

Via S. Marco, 24 – 23010 Albaredo Per San Marco (SO)

1. L.R. DEL 27 MARZO 2000, N. 17

L.R. 27 MARZO 2000, N. 17

**Lombardia sommario Misure urgenti in tema di
risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta
all'inquinamento luminoso**

L.R. 27/03/2000, n. 17 Lombardia sommario Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso. Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 marzo 2000, n. 13, I S.O.

Epigrafe

Art. 1 - Finalità.

Art. 1 bis - Definizioni.

Art. 2 - Compiti della Regione.

Art. 3 - Compiti delle province.

Art. 4 - Compiti dei comuni.

Art. 5 - Disposizioni in materia di osservatori astronomici.

Art. 6 - Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna.

Art. 7 - Norma finanziaria.

Art. 8 - Sanzioni.

Art. 9 - Disposizioni relative alle zone tutelate.

Art. 10 - Elenco degli osservatori.

Art. 11 - Disposizioni finali.

Art. 12 - Entrata in vigore.

L.R. 27 marzo 2000, n. 17 (1).

Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso (2). (3)

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 marzo 2000, n. 13, I S.O.

(2) Si veda la *Delib.G.R. 20 settembre 2001, n. 7/6162* per i criteri di applicazione della presente legge.

(3) Si veda il D.Dirett. 3 agosto 2007, n. 8950: Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell'illuminazione.

Art. 1
Finalità.

1. Sono finalità della presente legge:

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;

b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;

c) la riduzione dell'affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale;

d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione;

e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette (4).

(4) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

Art. 1 bis
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;

b) per inquinamento ottico o luce intrusiva, ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

c) per piano dell'illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti (5);

d) per osservatorio astronomico ed astrofisico, la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;

e) per fascia di rispetto, l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo;

f) per aree naturali protette, gli ambiti territoriali ad elevato valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale (6).

(5) Si veda l' *art. 10, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 2, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

Art. 2
Compiti della Regione.

1. La Regione incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alle *legge 9 gennaio 1991, n. 9* (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e *legge 9 gennaio 1991, n. 10* (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per l'attuazione del Piano energetico nazionale.

2. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica, e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge.

2-bis. La Regione, in applicazione delle linee di indirizzo del Programma Energetico Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2003, n. 7/12467, promuove il ricorso all'istituto del finanziamento tramite terzi per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, attraverso la redazione e la divulgazione di documentazione di gara atta a consentire la adozione di nuove e migliorative soluzioni contrattuali (7).

2-ter. La Regione con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, incentiva la formazione di figure professionali dedicate e l'aggiornamento degli operatori di settore, promuovendo, attraverso atti di programmazione negoziata, corsi di studio e programmi nelle diverse sedi didattiche della Lombardia (8).

2-quater. La Regione promuove forme di aggregazione tra i comuni con l'obiettivo di facilitare la migliore applicazione dei dettati normativi, anche in termini di economicità degli interventi (9).

(7) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

(8) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

(9) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

Art. 3

Compiti delle province.

1. Le province:

a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge;

b) curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni nel cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare; tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate.

b-bis) adeguano gli impianti di illuminazione esterna, per i quali si siano generate situazioni di competenza diretta, ai criteri della legislazione regionale di settore (10);

b-ter) esercitano le funzioni di vigilanza sui comuni circa l'ottemperanza delle disposizioni di cui alla presente legge (11);

b-quater) comminano, in presenza di accertate inadempienze dei comuni, le sanzioni amministrative previste all'articolo 8, comma 3 (12).

(10) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

(11) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

(12) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

Art. 4

Compiti dei comuni.

1. I comuni:

a) si dotano entro il 31 dicembre 2007 dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis; (13)

b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell'illuminazione;

c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi;

d) rilasciano, con decreto del sindaco, l'autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'articolo 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l'impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di

conformità alle disposizioni della presente legge dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato;

e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell'autorizzazione sindacale;

f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l'applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;

g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica;

h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.

2. I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA della Lombardia (14).

(13) Lettera modificata dall' *art. 2, comma 3, lett. a), della L.R. 20 dicembre 2005, n. 19*. Successivamente la presente lettera è stata modificata dall' *art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5*.

(14) Articolo sostituito dall' *art. 5, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38*.

Art. 5

Disposizioni in materia di osservatori astronomici.

1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1-bis.

2. Gli osservatori astronomici e le associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge, secondo le loro specifiche competenze, e segnalano alle autorità territoriali competenti le situazioni di mancato rispetto della legge.

3. La Giunta regionale aggiorna annualmente l'elenco degli osservatori, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani o su richiesta degli osservatori stessi.

4. La Giunta regionale provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica.

5. Le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori, intese come raggio dall'osservatorio considerato, vengono definite come segue:

a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale;

b) non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale;

c) non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale.

6. Sulla base delle esperienze tecnico-scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, può ampliare le fasce di rispetto stabilite nel comma 5.

7. Le fasce di rispetto delle aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo

1-bis, coincidono con i relativi confini esterni (15).

(15) Articolo sostituito dall' *art. 6, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

Art. 6

Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna.

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa; le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.
3. È concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.
4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen (16).
5. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a quanto disposto dall'articolo 9.
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. È concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l'alto ed all'esterno degli impianti medesimi (17).
7. Per gli impianti comunali e provinciali esistenti, esterni alle fasce di protezione degli osservatori, per i quali sia possibile la messa a norma mediante la sola modificazione dell'inclinazione, l'adeguamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008. Fino alla predetta data sono consentite anche modifiche di inclinazione parziali, nei limiti delle possibilità di intervento sui singoli punti luce senza compromettere le prestazioni illuminotecniche originarie. (18)
8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso (19).

8-bis. Ove le case costruttrici dispongano di laboratori fotometrici propri e strutture certificati e autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di settore, la conformità di cui al comma 8, è rilasciata direttamente dalle stesse. Restano confermati, a carico delle case costruttrici, importatrici e fornitrici, gli adempimenti di cui al punto 2 dell'allegato a) alla *deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2001, n. 7/6162* . (20)

9. A fatto espresso divieto di utilizzare per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

10. L'illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, deve essere di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro (21).

10-bis. La Regione Lombardia, ai fini del risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e privata di esterni:

a) incentiva l'impiego della tecnologia fotovoltaica;

b) incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l'integrazione dell'illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cateyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari;

c) dispone l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell'impianto (22).

10-ter. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee (23).

(16) Comma modificato dall' *art. 7, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38*.

(17) Comma modificato dall' *art. 7, comma 2, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38*.

(18) Comma sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5*.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 4, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38*.

(20) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 3, lett. c), della L.R. 20 dicembre 2005, n. 19*.

(21) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 5, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38*.

(22) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 6, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38*.

(23) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 6, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38*.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

Art. 8

Sanzioni.

1. Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per punto luce; l'ammontare passa da € 200 a € 600 per punto luce ove l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 350 a € 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso.
2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai benefici economici regionali di settore per i successivi ventiquattro mesi.
3. Le province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei comuni, irrogano sanzioni amministrative:
 - a) da € 2.000 a € 6.000 per l'inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti di cui all'articolo 6, comma 1, con un massimo di € 10.000 ove l'opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori;
 - b) da € 600 a € 1.800 per ogni mese, o frazione di mese, di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 7.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l'esclusione dai benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente per i successivi trentasei e ventiquattro mesi.
5. Qualora le inadempienze riguardino le province, la Regione promuove di volta in volta le azioni più opportune per la tempestiva applicazione della norma.
6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale.
7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati dalle province per l'adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale (24).

(24) Articolo sostituito dall' *art. 8, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38.*

Art. 9

Disposizioni relative alle zone tutelate (25).

1. La modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, è effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2009; a tal fine, qualora le norme tecniche e di sicurezza lo permettano, si procede in via prioritaria all'adeguamento degli impianti con l'impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata (26).
2. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sull'armatura ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 6.
3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia e della difesa.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni

concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitré nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.

5. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

[6. La modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i criteri indicati, deve essere applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] (27).

(25) Rubrica sostituita dall' *art. 9, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38* e poi così sostituita dall' *art. 2, comma 3, lett. d), della L.R. 20 dicembre 2005, n. 19*.

(26) Comma sostituito dall' *art. 9, comma 2, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38* e poi così modificato dall' *art. 2, comma 3, lett. e), della L.R. 20 dicembre 2005, n. 19*. Successivamente il presente comma è stato modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5*.

(27) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 38*.

Art. 10

Elenco degli osservatori.

1. Gli osservatori astronomici, astrofisici professionali da tutelare sono:

- Osservatorio astronomico Brera di Merate (LC)

2. Gli osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale da tutelare sono:

- Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS)

- Osservatorio astronomico G.V. Schiapparelli di Campo dei Fiori (VA)

- Osservatorio astronomico di Sormano (CO)

3. Gli osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o divulgazione da tutelare sono:

- Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobianche di Aviatico (BG)

- Osservatorio Astronomico «Presolana» di Castione della Presolana (BG)

- Osservatorio Astronomico Sharru di Covo (BG)

- Civica Specola Cidnea di Brescia (BS)

- Osservatorio Privato di Bassano Bresciano (BS)

- Osservatorio di Cima Rest - Magasa (BS) (28)

- Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)

- Osservatorio Pubblico di Soresina

- Osservatorio astronomico Provinciale del Lodigiano (LO)
 - Osservatorio sociale «A. Grosso» di Brugherio (MI)
 - Osservatorio Città di Legnano (MI)
 - Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN)
 - Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina (SO)
-

(28) Alinea così rettificato dall'avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 luglio 2000, n. 27, I S.O.

Art. 11

Disposizioni finali.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati i criteri di applicazione della medesima. (29)
 2. È concessa facoltà anche ai comuni il cui territorio non ricada nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 9, comma 1, di adottare integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi regolamenti.
-

(29) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 20, della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.*

Art. 12

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
-



COMUNE di ALBAREDO PER SAN MARCO

Provincia di Sondrio

Via S. Marco, 24 – 23010 Albaredo Per San Marco (SO)

2. D.G.R. 20 SETTEMBRE 2001, N. 7/6162

D.G.R. 20 SETTEMBRE 2001, N. 7/6162

Criteria di applicazione della L.R. 27 marzo 2000, n. 17 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso»

Delib.G.R. 20/09/2001, n. 7/6162 Lombardia sommario Criteri di applicazione della L.R. 27 marzo 2000, n. 17 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso». Pubblicata nel B.U. Lombardia 1 ottobre 2001, n. 40.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Allegato A

Delib.G.R. 20 settembre 2001, n. 7/6162 (1).

Criteri di applicazione della L.R. 27 marzo 2000, n. 17 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso».

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 1 ottobre 2001, n. 40.

La Giunta Regionale

Vista la *L.R. 27 marzo 2000, n. 17* «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso»;

Richiamato, in particolare, l'art. 11 che pone in capo alla Giunta regionale l'emanazione dei criteri di applicazione della legge medesima;

Richiamati altresì l'art. 6, commi 1 e 7, e l'art. 9, commi 1 e 6, ove, rispettivamente:

- si individuano le caratteristiche costruttive dei nuovi impianti di illuminazione esterna, anche se in procedura d'appalto ovvero in fase di realizzazione e si fissano i termini temporali per l'adeguamento degli impianti esistenti, a' fini antinquinamento luminoso;

- si determina, per le fasce di rispetto degli osservatori agronomici ed astrofisici, l'arco temporale entro il quale sostituire o modificare le sorgenti di luce non a norma, anche a' fini di risparmio energetico e si fissano i termini per i primi adeguamenti degli impianti di illuminazione esterna esistenti;

Visto il *d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285* «Nuovo Codice della strada» e, in particolare, l'art. 23, comma 1, recante norme sulla sicurezza stradale in termini di sorgenti e pubblicità luminose;

Considerato che la lotta all'inquinamento luminoso ed il diritto ad un cielo puro sono principi sanciti da importanti organismi internazionali in altrettanti simposi, dichiarazioni e appelli universali;

Considerato che il risparmio di energia e l'uso razionale della stessa costituiscono elementi cardine nella pianificazione energetica regionale;

Ritenuto di dover creare le condizioni per la progressiva applicazione delle nuove direttive sulla progettazione e sulla realizzazione degli impianti di che trattasi;

Dato atto che, a tale fine, si sono promossi incontri e verifiche con i rappresentanti dei soggetti più direttamente interessati alla normativa tecnica, così come individuata all' *art. 11, comma 1, della L.R. n. 17/2000*;

Ritenuto che i criteri allegati alla presente deliberazione, in quanto sintesi dei confronti di cui sopra ed organici alla richiamata norma regionale, siano funzionali agli obiettivi strategici regionali in tema di energia elettrica, contemperando altresì le esigenze proprie degli

osservatori astronomici ed astrofisici di cui alla norma medesima;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell' *art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997*;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare i criteri di attuazione della *L.R. n. 17/2000*, così come individuati nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 3. di darne puntuale informativa agli enti locali, perché diano esecuzione agli adempimenti funzionali posti in capo ai medesimi.
-
-

ALLEGATO A

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 27 MARZO 2000, N. 17

1. Finalità

La presente normativa tecnica dà attuazione alle previsioni della *L.R. 27 marzo 2000, n. 17*; con cui la Regione Lombardia ha inteso ribadire gli obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente: razionalizzare e ridurre i consumi energetici con iniziative ad ampio respiro che possano incentivare lo sviluppo tecnologico, ridurre l'inquinamento luminoso sul territorio regionale e conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici ed astrofisici e gli osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, per tutelarne l'attività di ricerca scientifica e divulgativa.

I criteri elaborati, fatte salve le determinazioni di carattere generale o più esplicitamente riferite agli osservatori, sono orientate alla costruzione di impianti per l'illuminazione esterna, pubblica e privata, caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali all'abbattimento dell'inquinamento luminoso ed al risparmio energetico; per quanto attiene gli aspetti connessi alla sicurezza impiantistica, si rimanda alle vigenti disposizioni normative di settore.

2. Adempimenti

La Regione

- incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti;
- aggiorna l'elenco degli Osservatori di cui all' *art. 10 della L.R. n. 17/2000* con gli eventuali nuovi osservatori che ne facciano richiesta, anche su proposta della Società astronomica italiana e dell'Unione astrofili italiani e ne determina la relativa fascia di rispetto; a tale fine, i responsabili pro-tempore dei nuovi osservatori devono trasmettere, alla competente Unità Organizzativa della Giunta regionale, la seguente documentazione:
 - a) i dati georeferenziati relativi alla localizzazione dell'osservatorio;
 - b) una relazione sulla tipologia dell'osservatorio e sulla relativa dotazione strumentale;
 - c) il programma scientifico-culturale annuale o pluriennale;
 - d) il regolamento per l'accesso dei visitatori ed una relazione sulle eventuali infrastrutture di supporto ai medesimi;
 - e) la relazione storica sull'attività svolta (per gli osservatori in attività, che richiedano l'inserimento nell'elenco ufficiale);

f) le fotografie a colori sull'ambiente, sul paesaggio e sulla struttura nel suo complesso;

- individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di protezione degli osservatori astronomici, dandone informazione ai comuni interessati, mediante l'invio di copia della documentazione;

- emana i presenti criteri per l'applicazione della *L.R. n. 17/2000* e li adegua in relazione alle nuove disposizioni di settore che dovessero intervenire, ovvero in dipendenza della necessità, di adottare soluzioni tecnologiche innovative, in termini di antinquinamento luminoso e risparmio energetico.

Le province

- esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla *L.R. n. 17/2000* ;

- curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni interessati direttamente o indirettamente dalla presenza di osservatori astronomici, anche se fuori dall'ambito amministrativo di competenza, in quanto ricadenti nelle fasce di protezione indicate;

- aggiornano l'elenco in dipendenza delle variazioni disposte dalla Regione.

I comuni

- adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della *L.R. n. 17/2000* , i piani d'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni, in accordo con i presenti criteri, con il *d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285* recante il «Nuovo codice della strada», con le leggi statali 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10 attinenti il «Piano energetico nazionale»;

- autorizzano, con atto del Sindaco, i progetti di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, con l'esclusione di quelli di modesta entità, quali quelli del capitolo 9, lettere a), b), c), d) ed e).

Ai fini dell'autorizzazione, il progetto, deve essere redatto in conformità ai presenti criteri e quindi firmato da un tecnico di settore, abilitato, che se ne assume la responsabilità.

Al termine dei lavori, l'installatore trasmette al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della *L.R. n. 17/2000* ed il certificato di collaudo a norma della *legge 5 marzo 1990, n. 46* recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e successivi aggiornamenti; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico del committente;

- concordano, con gli osservatori, specifiche indicazioni per l'eventuale revoca delle deroghe relative alle sorgenti di luce nelle zone tutelate;

- provvedono, tramite controlli periodici diretti o a seguito di richiesta degli osservatori astronomici e di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l'applicazione della *L.R. n. 17/2000* negli ambiti territoriali di competenza, sia da parte dei soggetti pubblici, che privati;

- emettono apposite ordinanze per la migliore applicazione dei presenti criteri e per contenere l'inquinamento luminoso ed i consumi energetici connessi all'illuminazione esterna con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;

- provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dai presenti criteri e dispongono per la modifica, la sostituzione o la normalizzazione degli stessi, entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;

- provvedono, tramite i comandi di polizia municipale, ad individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;

- adottano, se non ricadenti nelle fasce di protezione degli osservatori protetti, ma in quanto autonomamente orientati a conseguire i medesimi obiettivi, in modo integrale i criteri previsti

per tali aree, mediante appositi regolamenti;

- applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all' *art. 8 della L.R. n. 17/2000*, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.

Gli osservatori astronomici

- segnalano, alle autorità territoriali competenti, ed in primo luogo ai comuni, gli apparecchi di illuminazione non rispondenti ai presenti criteri requisiti richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri medesimi;

- collaborano con i comuni, le comunità montane e le province, nonché la Regione, per una migliore e puntuale applicazione dei presenti criteri, secondo le loro specifiche competenze;

- richiedono, ai comuni, controlli periodici per garantire il rispetto e l'applicazione dei presenti criteri sugli ambiti territoriali di competenza, da parte di soggetti pubblici e privati;

- richiedono, ai comuni, la verifica, la rimozione e l'adeguamento dei punti luce non corrispondenti ai presenti criteri.

Le case costruttrici, importatrici, fornitrici

- provvedono a corredare la documentazione tecnica dei seguenti documenti:

a) il certificato di conformità alla *L.R. n. 17/2000*, su richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul territorio della Regione Lombardia;

b) la misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale «Eulumdat») o analogo; la stessa deve riportare:

- la temperatura ambiente durante la misurazione;

- la tensione e la frequenza di alimentazione della lampada;

- la norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

- l'identificazione del laboratorio di misura ed il nominativo del responsabile tecnico;

- le specifiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;

- la posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

- il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura;

- la dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l'IMQ, circa la veridicità delle misure.

I progettisti

- redigono e sottoscrivono il progetto, conformemente ai presenti criteri, solo in quanto tecnici abilitati iscritti ad ordini professionali, con curricula specifici; restano fatte salve le disposizioni della *legge 46/90* per quanto attiene la progettazione delle insegne pubblicitarie;

- richiedono, alle case costruttrici, importatrici e fornitrici per i prodotti messi in opera sul territorio regionale, il certificato di conformità alla *L.R. n. 17/2000*, da allegare ai singoli progetti.

Gli installatori

- realizzano gli impianti conformemente ai presenti criteri ed applicano, al prodotto messo in opera sul territorio regionale, l'etichetta adesiva riportante la dicitura «ottica antinquinamento luminoso a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia»;

- rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della *L.R. n. 17/2000*.

3. Definizione

La *L.R. 17/2000* considera inquinamento luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

4. Premesse

Disposizioni generali

Dalla data di entrata in vigore della *L.R. n. 17/2000*, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che interessano l'intero territorio regionale, ivi compresi quelli in fase di progettazione o in procedura d'appalto, devono essere realizzati in conformità ai presenti criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico

Tutti i capitolati relativi agli impianti ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere conformi alla *L.R. n. 17/2000* e, quindi, ai presenti criteri.

Gli impianti, già in fase di realizzazione alla stessa data devono, ove possibile nell'immediato, essere dotati di sistemi e accorgimenti atti ad evitare la dispersione di luce verso l'alto, fatto salvo l'obbligo del loro successivo adeguamento secondo i presenti criteri.

Per gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, la normalizzazione, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, deve essere completata entro 18 mesi dall'entrata in vigore della *L.R. n. 17/2000*, modificando l'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, più prossimi all'orizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

Disposizioni particolari per le fasce di rispetto

Tutte le sorgenti di luce ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori, non rispondenti ai presenti criteri, devono, entro quattro anni dall'entrata in vigore della *L.R. n. 17/2000*, essere modificate onde ridurre l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico mediante l'uso di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia.

5. Criteri comuni

Gli impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico devono possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

- a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recessive nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;
- b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio a bassa pressione o al sodio ad alta pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. Nei soli casi ove risulti indispensabile un'elevata resa cromatica è consentito l'impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purché funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata;
- c) elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con materiale stabile anti ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà;
- d) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
 - calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie;
 - impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce;

- mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m²;
- impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza;
- orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione;
- realizzazione di impianti a regola d'arte, così come disposto dalle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF ecc. assumendo, a parità di condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo di luminanza mantenuta.

6. Criteri per impianti specifici

Per le tipologie impiantistiche di seguito elencate, ad integrazione di quanto previsto al capitolo 5, devono, altresì, essere applicati i criteri di seguito elencati.

Extraurbani

L'illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni ecc. deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade al sodio a bassa pressione; sono ammessi, ove necessario, analoghe lampade ad alta pressione.

Grandi aree

L'illuminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione.

Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione.

L'installazione di torri-faro, deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero se il fattore di utilizzazione, riferito alla sola superficie stradale, superi il valore di 0,5.

Centri storici e vie commerciali

I centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi.

L'illuminazione dei centri storici deve dare preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete.

7. Criteri per altri impianti specifici

Impianti sportivi

L'illuminazione di tali impianti, operata con fari, torri-faro e proiettori, deve essere realizzata nel rispetto delle indicazioni generali di cui al capitolo 5.

La stessa deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un'alta resa cromatica, è consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici.

Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri.

I proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva.

Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree designate.

Nell'illuminazione delle piste da sci deve essere limitata al massimo la dispersione di luce oltre la pista medesima; il calcolo della luminanza deve essere correlato all'elevato indice di riflessione del manto nevoso. Gli impianti devono essere spenti entro le ore 21.00.

Monumenti ed edifici

L'illuminazione di tali manufatti, fatte salve le indicazioni generali di cui al capitolo 5, deve essere, preferibilmente, di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi di condata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico, i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo, comunque, almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, in ogni caso, entro il perimetro della stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

L'impianto deve utilizzare ottiche in grado di collimare il fascio luminoso anche attraverso proiettori tipo spot o sagomatori di luce ed essere corredato di eventuali schermi antidispersione.

La luminanza media mantenuta non deve superare quella delle superfici illuminate nelle aree circostanti quali strade edifici o altro e, in ogni caso, essere contenuta entro il valore medio di 1 cd/m².

L'illuminazione dei capannoni industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa pressione.

Per gli edifici privi di valore storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, quali quelle al sodio ad alta pressione ed anche, eventualmente, a bassa pressione; in alternativa possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per l'accensione degli apparecchi per l'illuminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore ventiquattro.

Insegne prive di illuminazione propria

L'illuminazione deve essere realizzata dall'alto verso il basso, come definito nel capitolo 5 «Criteri comuni».

Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse.

8. Criteri aggiuntivi per le fasce di rispetto

Gli impianti di illuminazione ricadenti in tali ambiti territoriali, fatte salve le disposizioni temporali per l'adeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della *legge 17/00*, già indicati al capitolo 4, ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono uniformarsi ai criteri integrativi di seguito richiamati:

a) la variazione dell'inclinazione degli apparecchi pubblici e privati, fissata in mesi sei dalla data di entrata in vigore della *L.R. n. 17/2000*, deve essere attuata solo in quanto compatibile con le norme tecniche di sicurezza, se previste;

b) l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna privati può essere attuato con l'installazione di appositi schermi, o con la sostituzione delle calotte di protezione, ovvero delle lampade stesse, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica;

c) le lampade sostituite devono essere al sodio ad alta o bassa pressione; solo in caso di materiale impossibilità è consentito l'impiego di lampade diverse, purché con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia;

d) gli impianti d'illuminazione esterna pubblici, ove non sia possibile la variazione dell'inclinazione o la sostituzione delle calotte di protezione, devono essere adeguati mediante la sostituzione degli apparecchi;

e) tutti gli impianti di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della *L.R. n. 17/2000*, ove sia possibile mantenere i livelli minimi di sicurezza, se previsti, possono, in luogo dell'impiego di variatori di flusso, essere parzializzati al 50% entro le ore 23.00 nel periodo di

ora solare ed entro le ore 24.00 nel periodo di ora legale;

f) gli apparecchi d'illuminazione altamente inquinanti come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne o similari, esistenti alla data di entrata in vigore della *L.R. n. 17/2000*, devono essere schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere nell'emisfero superiore un'intensità luminosa massima comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica. Ove non si possano attuare tali misure, gli apparecchi devono essere sostituiti con altri aventi i requisiti di cui al capitolo 5;

g) i nuovi impianti d'illuminazione devono possedere i requisiti di cui al capitolo 5 ed essere dotati di sole lampade al sodio ad alta o bassa pressione, ovvero, in caso di materiale impossibilità, di lampade con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia e di regolatori di flusso luminoso;

h) le insegne luminose di qualsiasi tipo, di non specifico e indispensabile uso notturno, devono essere spente entro le ore 23.00 nel periodo di ora legale ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora solare; le altre entro il relativo orario chiusura.

9. Deroghe

La deroga ai presenti criteri è concessa per:

a) tutte le sorgenti luminose internalizzate e quindi non inquinanti, quali quelle all'interno degli edifici, nei sottopassaggi, nelle gallerie, ed in strutture simili, che schermano la dispersione della luce verso l'alto;

b) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli del singolo punto luce e dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen;

c) le sorgenti di luce di uso temporaneo o che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un sensore di presenza;

d) le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta entità, quali:

- le insegne di esercizio, come indicate all'art. 23 del codice della strada e relativo regolamento di attuazione, e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, al fine di conseguire l'intensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5;

- gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, al fine di conseguire l'intensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5;

e) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi;

f) le sorgenti di luce di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della *L.R. n. 17/2000* ;

g) le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa, limitatamente alla sola riduzione dei consumi elettrici.

La revoca delle deroghe di cui sopra, per le zone tutelate, consegue a specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori.

La deroga di cui alla lettera d) è limitata alla sola progettazione ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1 - lettera b), della *L.R. n. 17/2000* .

Per tutte le insegne luminose permane comunque l'obbligo dello spegnimento totale, così come

indicato alla lettera h) del capitolo 8.

10. Divieti

L'uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari di richiamo o di altro tipo, è vietato su tutto il territorio della Regione Lombardia.



COMUNE di ALBAREDO PER SAN MARCO

Provincia di Sondrio

Via S. Marco, 24 – 23010 Albaredo Per San Marco (SO)

3. L.R. DEL 21 DICEMBRE 2004, N. 38

L.R. 21 DICEMBRE 2004, N. 38

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni.

L.R. 21/12/2004, n. 38 Lombardia sommario Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni. Pubblicata nel B.U. Lombardia 24 dicembre 2004, n. 52, II S.O..

Epigrafe

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.

Art. 2 - Inserimento dopo l'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 dell'articolo 1-bis.

Art. 3 - Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.

Art. 4 - Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.

Art. 10 - Piano dell'illuminazione.

Art. 11 - Concessione di contributi.

Art. 12 - Abrogazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17. Modifica della Delib.G.R. 7/6162.

Art. 13 - Norma finanziaria.

L.R. 21 dicembre 2004, n. 38 (1).

Modifiche e integrazioni alla *legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 24 dicembre 2004, n. 52, II S.O..

Art. 1

Sostituzione dell' *articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.*

1. L' *articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 17* è sostituito dal seguente:

«Art. 1

Finalità.

1. Sono finalità della presente legge:

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;

b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;

c) la riduzione dell'affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale;

d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione;

e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.».

Art. 2

Inserimento dopo l' *articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* dell'articolo 1-bis.

1. Dopo l' *articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è inserito l'articolo 1-bis:

«Art. 1 bis

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;

b) per inquinamento ottico o luce intrusiva, ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

c) per piano dell'illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti;

d) per osservatorio astronomico ed astrofisico, la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;

e) per fascia di rispetto, l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo;

f) per aree naturali protette, gli ambiti territoriali ad elevato valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale.».

Art. 3

Integrazione dell' *articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*.

1. Dopo il comma 2 dell' *articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* sono inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

«2-bis. La Regione, in applicazione delle linee di indirizzo del Programma Energetico Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2003, n. 7/12467, promuove il ricorso all'istituto del finanziamento tramite terzi per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, attraverso la redazione e la divulgazione di documentazione di gara atta a consentire la adozione di nuove e migliorative soluzioni contrattuali.

2-ter. La Regione con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, incentiva la formazione di figure professionali dedicate e l'aggiornamento degli operatori di settore, promuovendo, attraverso atti di programmazione

negoziata, corsi di studio e programmi nelle diverse sedi didattiche della Lombardia.

2-quater. La Regione promuove forme di aggregazione tra i comuni con l'obiettivo di facilitare la migliore applicazione dei dettati normativi, anche in termini di economicità degli interventi.».

Art. 4

Integrazione dell' *articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell' *articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* sono inserite le lettere b-bis, b-ter e b-quater:

«b-bis) adeguano gli impianti di illuminazione esterna, per i quali si siano generate situazioni di competenza diretta, ai criteri della legislazione regionale di settore;

b-ter) esercitano le funzioni di vigilanza sui comuni circa l'ottemperanza delle disposizioni di cui alla presente legge;

b-quater) comminano, in presenza di accertate inadempienze dei comuni, le sanzioni amministrative previste all'articolo 8, comma 3.».

Art. 5

Sostituzione dell' *articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.*

1. L' *articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è sostituito dal seguente:

«Art. 4

Compiti dei comuni.

1. I comuni:

a) si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2005 dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis;

b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell'illuminazione;

c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi;

d) rilasciano, con decreto del sindaco, l'autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'articolo 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l'impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato;

e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell'autorizzazione sindacale;

f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l'applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;

g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si

pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica;

h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.

2. I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA della Lombardia.».

Art. 6

Sostituzione dell' *articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.*

1. L' *articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Disposizioni in materia di osservatori astronomici.

1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1-bis.

2. Gli osservatori astronomici e le associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge, secondo le loro specifiche competenze, e segnalano alle autorità territoriali competenti le situazioni di mancato rispetto della legge.

3. La Giunta regionale aggiorna annualmente l'elenco degli osservatori, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani o su richiesta degli osservatori stessi.

4. La Giunta regionale provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica.

5. Le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori, intese come raggio dall'osservatorio considerato, vengono definite come segue:

- a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale;
- b) non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale;
- c) non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale.

6. Sulla base delle esperienze tecnico-scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, può ampliare le fasce di rispetto stabilite nel comma 5.

7. Le fasce di rispetto delle aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1-bis, coincidono con i relativi confini esterni.».

Art. 7

Modifiche all' *articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.*

1. Al comma 4 dell' *articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*, è aggiunto il seguente periodo:

«Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.».

2. Al comma 6 dell' *articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è aggiunto il seguente periodo:

«È concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l'alto ed all'esterno degli impianti medesimi.».

3. Il comma 7 dell' *articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è sostituito dal seguente:

«7. La modifica dell'inclinazione degli apparecchi per l'illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto, deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; la presente disposizione si applica anche agli impianti di competenza delle province.».

4. Il comma 8 dell' *articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è sostituito dal seguente:

«8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso.».

5. Il comma 10 dell' *articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è sostituito dal seguente:

«10. L'illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, deve essere di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.».

6. Dopo il comma 10 dell' *articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* sono inseriti i commi 10 bis e 10-ter:

«10-bis. La Regione Lombardia, ai fini del risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e privata di esterni:

a) incentiva l'impiego della tecnologia fotovoltaica;

b) incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l'integrazione dell'illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cateyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari;

c) dispone l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell'impianto.

10-ter. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.».

Art. 8

Modifiche all' *articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*.

1. L' *art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Sanzioni.

1. Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per punto luce; l'ammontare passa da € 200 a € 600 per punto luce ove l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 350 a € 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso.

2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai benefici economici regionali di settore per i successivi ventiquattro mesi.

3. Le province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei comuni, irrogano sanzioni amministrative:

a) da € 2.000 a € 6.000 per l'inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti di cui all'articolo 6, comma 1, con un massimo di € 10.000 ove l'opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori;

b) da € 600 a € 1.800 per ogni mese, o frazione di mese, di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 7.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l'esclusione dai benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente per i successivi trentasei e ventiquattro mesi.

5. Qualora le inadempienze riguardino le province, la Regione promuove di volta in volta le azioni più opportune per la tempestiva applicazione della norma.

6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale.

7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati dalle province per l'adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale.».

Art. 9

Modifiche all' *articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*.

1. La rubrica dell' *articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è sostituita dalla seguente:

«Art. 9

Disposizioni comuni.»

2. Il comma 1 dell' *articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è sostituito dal seguente:

«1. La modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, è effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; a tal fine, qualora le norme tecniche e di sicurezza lo permettano, si procede in via prioritaria all'adeguamento degli impianti con l'impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata.».

Art. 10

Piano dell'illuminazione.

1. Il piano dell'illuminazione definito dalla lettera c) dell'articolo 1bis della *legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*, introdotto dalla presente legge, è approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla *legge regionale 23 giugno 1997, n. 23* (Accelerazione del procedimento

di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale.

2. Il piano, comprensivo di relazione generale introduttiva, elaborati grafico-planimetrici, norme di attuazione e stima economica degli interventi da porre in essere, è uniformato ai principi legislativi della Regione, al Codice della strada, alle normative tecniche di settore, al contesto urbano ed extraurbano e alla eventuale presenza di ulteriori vincoli.

3. Obiettivi del piano sono:

a) la limitazione dell'inquinamento luminoso e ottico;

b) l'economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche con il ricorso a energia autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione;

c) il risparmio energetico mediante l'impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso;

d) la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;

e) una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

f) la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.

Art. 11

Concessione di contributi.

1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio e con riferimento ai compiti assegnati alle province e ai comuni dagli *articoli 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*, come modificati dalla presente legge, concede direttamente o tramite forme di credito agevolato, contributi per:

a) la predisposizione del piano dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) in misura non superiore al 65% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a C 10.000;

b) l'adeguamento ai criteri della legislazione regionale o il rifacimento degli esistenti impianti pubblici di illuminazione esterna.

2. Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti da parte di soggetti interessati sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12

Abrogazione del comma 6 dell' *articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*. Modifica della *Delib.G.R. 7/6162* .

1. Il comma 6 dell' *articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17* è abrogato.

2. La *deliberazione della Giunta regionale n. 7/6162 del 20 settembre 2001* è modificata in conformità alle disposizioni degli *articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*, come modificati dalla presente legge.

Art. 13

Norma finanziaria.

1. All'autorizzazione delle spese previste ai precedenti articoli si provvede con successiva legge regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1133 del 15 dicembre 2004
